



0 1999-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA - Presidente -
ANGELO MATTEO SOCCI
ALDO ACETO
ALESSIO SCARCELLA - Relatore -
FABIO ZUNICA

Sent. n. sez. 2774/2019
UP - 15/11/2019
R.G.N. 28978/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VS nato a X il X /1967

avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO TOCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore presente, Avv. Maurizio Merlini, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;

Stampa illeggibile con segni di controllo

IL CANCELLIERE (STENTO)

Attep

bes

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 29.01.2019, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza GUP/Tribunale di Bologna del 25.02.2016, appellata dal V _____, riduceva la pena al medesimo inflitta in 1 anno, mesi 7 e gg. 25 di reclusione, già applicata la riduzione di un terzo per la scelta del rito, disponendo, quanto alle statuizioni civili, che la somma di 8000€ liquidata in favore della p.c. MG _____, dovesse intendersi liquidata a titolo definitivo, e liquidando in favore della p.c. KM _____, in via definitiva, la somma di 5000€, nel resto confermando la sentenza appellata che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di violenza sessuale commessi ai danni delle predette parti civili (capi a) e b) nonché del reato di molestie ex art. 660, c.p., commesso ai danni delle predette (capo d), reati contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione, in relazione a fatti commessi nella seconda metà del dicembre 2014 (capo a), dalla seconda metà di dicembre 2014 sino al 7.01.2015 (capi b) e d).

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge processuale in relazione all'art. 192, c.p.p., per incompleta e parziale valutazione degli elementi di prova acquisiti, con specifico riferimento alla valutazione del verbale di s.i.t. rese dalla p.c. K _____ in data 9.02.2015 negli uffici della Questura di Bologna, nonché per violazione degli artt. 530, 533, c.p.p. quanto all'applicazione del criterio dell'ogni oltre ragionevole dubbio; si eccepisce, altresì, il correlato vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa sia con riferimento al verbale di s.i.t. rese dalla K _____ in data 9.02.2015 sia dal testo della sentenza, con riguardo alla valutazione circa l'effettiva ed intrinseca connotazione sessuale della condotta dell'imputato oggetto di contestazione.

In sintesi, si contesta che la sentenza abbia ritenuto del tutto infondata la tesi difensiva secondo cui il tocco del sedere della persona offesa da parte dell'imputato, con una mano, non avesse avuto connotazioni sessuali. In realtà, si osserva, quanto affermato dalla Corte d'appello si fonderebbe su un unico rilievo probatorio, avendo la persona offesa dichiarato in sede di denuncia-querela di un

palpeggiamento anziché di un tocco, dichiarando che, di fronte all'atteggiamento infastidito dalla stessa mostrato, l'imputato aveva cercato di non dar peso al gesto, sostenendo trattarsi di un gioco. Sotto tale profilo la sentenza sarebbe censurabile, in quanto, dal verbale di sommarie informazioni testimoniali del 9.2.2015, emerge che la stessa, nel ricostruire quell'episodio, avrebbe intanto innanzitutto fatto riferimento alla datazione temporale individuandola nel terzo o nel quarto giorno dello *stage* dopo quella "battuta", specificando che mentre la stessa stava salendo sull'auto, l'imputato le avrebbe toccato il sedere con una mano, facendo finta di aiutarla a salire. Sarebbe quindi stata la stessa persona offesa ad utilizzare in tale occasione il diverso verbo *toccare*, chiarendo dunque la finalità dell'azione, consistente nell'aiutarla a salire in macchina, ciò che escluderebbe in quel gesto una connotazione sessuale, come invece sostenuto nella sentenza. Appare dunque evidente che, avendo valorizzato la sentenza proprio il riferimento al *palpeggiare* anziché al *toccare*, in realtà le diverse forme espressive sarebbero state entrambe utilizzate dalla persona offesa (o differentemente adottate dai diversi verbalizzanti come sospetta il ricorrente) ciò comunque denotando la violazione dell'articolo 192 C.p.p. nonché dei criteri di valutazione legati al canone dell'ogni oltre ragionevole dubbio. La motivazione sarebbe poi illogica ed incoerente laddove mostra di voler rilevare inequivocabilmente la connotazione sessuale del gesto dell'imputato da un dato che invece risulta puramente estrinseco e soggettivo, quale quello costituito dalle ripetute allusioni e dalle esplicite frasi a sfondo sessuale che l'imputato era solito rivolgere alle due persone offese. Diversamente, come già evidenziato nel verbale di s.i.t. 9/2/2015, era stata la stessa persona offesa a parlare di una *battuta* sicché, il riferimento operato della Corte d'appello sarebbe contraddittorio con quanto affermato dalla stessa persona offesa; in ogni caso, conclude il ricorrente, la soggettività dell'agente non potrebbe ritenersi sufficiente ed idonea mutare la natura oggettiva dell'azione.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione della legge processuale in relazione all'art. 192, c.p.p., in relazione ai criteri di valutazione dell'attendibilità della p.o. M, nonché il correlato vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, sia con riferimento alle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza dei locali il giorno X .2015, acquisite in atti attraverso le due chiavette USB spontaneamente consegnate dall'imputato in data X .2015, segnatamente con riferimento alle immagini tratte dalla telecamera n. X nell'intervallo orario dalle 11.44.14 alle 11.44.36, e dalla telecamera n. X nell'intervallo orario dalle 11.47.30 alle 11.47.56, i cui fotogrammi sono stati estratti ed

allegati al ricorso, sia, infine, dal testo della sentenza, con riguardo alla complessiva valutazione di attendibilità della M .

In sintesi, si osserva come i giudici d'appello avrebbero motivato la condanna in relazione al capo B) della rubrica, fondando la propria valutazione sul riconoscimento della piena attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, assumendo a termine di paragone, l'episodio eclatante denunciato, ossia quello del camerino. E, proprio con riferimento a tale episodio, le affermazioni della Corte d'appello si scontrerebbero per il ricorrente con l'evidenza oggettiva delle prove. Si sostiene che, in relazione a tale punto, la sentenza sarebbe doppiamente censurabile, da un lato perché avrebbe ommesso di comparare il racconto della persona offesa con la evidenza delle immagini tratte dalla registrazione del sistema di videosorveglianza, dall'altro perché avrebbe mal interpretato e travisato l'evidenza stessa della prova suddetta. Dopo aver ritrascritto il passo della querela sporta in data X /2015, sostiene la difesa che la visione delle immagini registrate dalle due telecamere, riguardanti rispettivamente l'episodio del camerino e quello degli scaffali, attesterebbe invece una realtà diversa. Quanto al *camerino*, risulterebbe infatti che la porta del camerino era socchiusa, che la stessa aveva iniziato ad aprirsi con un braccio dell'imputato in evidenza, che il primo ad uscire dal camerino fosse stato proprio l'imputato, che quest'ultimo si sarebbe allontanato da solo, seguito dalla persona offesa, senza che si noti sopraggiungere l'altra teste K . Quanto all'episodio degli *scaffali*, l'intera sequenza, dall'arrivo all'allontanamento dell'imputato, dimostrerebbe come il contatto fisico si fosse ridotto a pochi secondi di vicinanza in prossimità delle grucce che la M stava sistemando, senza evidenza di gesti impropri e tanto meno violenti. Il giudice peraltro, senza nemmeno apprezzare l'evidenza delle prove, avrebbe affermato che l'imputato si era trattenuto nel camerino con la M per circa cinque o sei secondi. Al di là della palese dilatazione temporale della permanenza del camerino, apparirebbe evidente come le immagini non attestino (né lo potrebbero, essendo la registrazione priva di suono) le urla della ragazza, né per conseguenza valgano ad attribuire a questa causa la affatto precipitosa uscita dell'imputato dal camerino. Conclusivamente, la sentenza sarebbe viziata proprio là dove risulta fondata sulle dichiarazioni di una persona offesa costituita parte civile le cui dichiarazioni non sarebbero state vagliate con il dovuto scrupolo, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 660, c.p., con specifico riferimento all'idoneità degli atti ritenuti in sentenza integrativi della fattispecie in contestazione, nonché il correlato vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

In sintesi, si osserva come la sentenza si curi di delimitare il campo di applicazione della reato di molestie sub d), precisando che la condotta valutata non consiste nelle molestie sessuali sub a) e sub b), ma nelle battute a sfondo sessuale nonché nelle domande attinenti alla sfera sessuale delle persone offese, che in maniera all'evidenza molesta l'imputato rivolgeva alle due stagiste. Si tratterebbe di valutazione censurabile, laddove i giudici mostrano di confondere e sovrapporre l'inopportunità, l'improprietà o la sconvenienza del linguaggio, con la molestia ed il disturbo descritti dalla norma incriminatrice.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 609-bis e 660, c.p., con specifico riferimento circa la connotazione sessuale degli atti ritenuti suscettibili di integrare la fattispecie di violenza sessuale, anziché essere ricondotti alla contravvenzione di molestie ex art. 660, c.p., contestata al capo d), con conseguente riqualificazione ed assorbimento in tale ultima fattispecie dei reati di violenza sessuale contestati sub a) e b) della rubrica; si eccepisce, altresì, il correlato vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e dell'illogicità manifesta, nella parte in cui ha valutato come sussistente un concorso materiale tra i predetti reati, riconosciuti avvinti dalla continuazione, anziché ritenere un assorbimento previa derubricazione dei reati sub a) e b), in quello di molestie contestato al capo d) della rubrica.

In via subordinata, la difesa sostiene che la sentenza sarebbe ulteriormente censurabile anche nella parte in cui affronta e risolve l'evidente duplicazione della contestazione, insita nella formulazione dei tre capi d'imputazione per cui è intervenuta condanna, con riguardo alle condotte ed atti ivi descritti. L'analogia delle condotte, pertanto, renderebbe evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza nell'affermare che il reato contravvenzionale sub d) non consiste nelle molestie sessuali autonomamente contestate nei capi a) e b), proprio perché, l'aver i giudici parlato per tutti e tre i capi, di "molestie", avrebbe finito per riconoscere e descrivere l'oggettiva ed intrinseca natura e l'effettiva valenza delle condotte in contestazione, in effetti riconducibili più a molestie sessuali ex art. 660 c.p., che ad atti sessuali riconducibili all'art. 609 bis, c.p. La sentenza impugnata, peraltro, sarebbe viziata di contraddittorietà proprio laddove espressamente definisce molestie sessuali i fatti sub a) e b) senza trarne la logica conclusione di un loro assorbimento, previa riqualificazione, nel capo d).

2.5. Deduce, con il quinto motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133, c.p., con riferimento al trattamento sanzionatorio quanto alla determinazione della pena base ed all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche,



nonché il correlato vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità, quanto all'asserita mancata resipiscenza e l'asserita mancata desistenza di fronte al rifiuto della p.o., risultante sia dal testo della sentenza che dalle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza dei locali, in particolare dai fotogrammi estratti dalle telecamere n. X e n. X tenuto conto altresì dell'avvenuto pagamento delle somme dovute alle parti civili, per un titolo che la sentenza d'appello ha ritenuto definitivo risarcimento del danno, come da ricevuta e quietanza allegate al ricorso.

In sintesi, si duole il ricorrente per aver la sentenza ritenuto di dover confermare il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice con motivazione censurabile e contraddittoria. Anzitutto, la determinazione della pena base in anni 2 di reclusione, non rappresenterebbe uno scarto minimo rispetto al valore nel minimo della pena edittale, non potendo nemmeno trovare adeguata giustificazione in considerazione dell'intensità del dolo manifestato dall'imputato e dalla mancanza di successive manifestazioni di resipiscenza. I giudici non spiegherebbero in cosa consista e da quali parametri abbiano tratto l'intensità del dolo tale da giustificare una sì afflittiva risposta sanzionatoria. Al contrario sarebbe possibile rilevare come il primo giudice avesse avuto modo di evidenziare come il reo non si fosse mai spinto oltre ad un approccio sempre limitato e controllato, arrestandosi alla manifestazione di dissenso delle ragazze, donde la motivazione della sentenza, tenuto conto della reciproca integrazione delle sentenze id primo e secondo grado, si appaleserebbe contraddittoria internamente. In ogni caso, sarebbe ravvisabile una contraddizione estrinseca nella motivazione, a fronte delle emergenze probatorie rappresentate dalle immagini del sistema di videosorveglianza riguardanti l'episodio più grave in contestazione. Quanto, infine, alla mancanza di resipiscenza, detta affermazione si porrebbe in contraddizione con l'avvenuto pagamento delle somme a titolo di risarcimento del danno alle due persone offese, versamento di tali somme che avrebbe dovuto essere valutato ed inteso come interamente satisfattivo dell'intero danno per la M e eccedente tale misura per l'altra persona offesa. Conclusivamente, dunque, la condotta dell'imputato avrebbe potuto e dovuto essere valutata quale concreto indice di quella resipiscenza cui riconoscere un trattamento sanzionatorio più mite, con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.



4. Deve, anzitutto, premettersi che tutti i motivi di ricorso presentano un vizio comune, in quanto affetti da inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza.

4.1. Sono anzitutto affetti da genericità per aspecificità, in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Gli stessi sono inoltre da ritenersi manifestamente infondati, atteso che la Corte d'appello ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di impugnazione.

6. Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici giungono a ritenere infondata la tesi difensiva secondo cui la condotta del ricorrente non avesse una connotazione sessuale, proprio evidenziando quanto emerge dalle dichiarazioni rese dalla p.o. nella denuncia-querela da ella sporta, i cui la ragazza riferisce non di un semplice tocco ma di un palpeggiamento, precisando che, di fronte all'atteggiamento infastidito dalla stessa dimostrato, l'imputato aveva cercato di non dar peso al suo gesto, sostenendo trattarsi di un gioco. Da qui la logica affermazione dei giudici territoriali secondo cui il gesto fu del tutto consapevole e volontario, giungendo logicamente a concludere la Corte d'appello che la valutazione, affatto soggettiva, del reo, secondo cui si trattava di un gioco, non avrebbe avuto rilievo, tenuto conto delle implicazioni sessuali di tale "gioco", e al fatto che con quel gesto ebbe a determinarsi un'inevitabile violazione della sfera sessuale della p.o.

Con argomentazione altrettanto immune dai denunciati vizi, i giudici di appello peraltro puntualizzano come la connotazione sessuale del gesto emergeva d'altronde inequivocabilmente dalle ripetute allusioni nonché dalle esplicite frasi a sfondo sessuale che l'imputato era solito rivolgere alle due ragazze.

6.1. Trattasi, all'evidenza, di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, senza che abbia rilievo il denunciato travisamento probatorio che emergerebbe dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla p.o. nel verbale di s.i.t. del 9.02.2015, essendo evidente che la mera diversità terminologica (toccare-palpeggiare) nulla toglie alla inequivoca connotazione sessuale di tale gesto, essendo frutto di una errata interpretazione quanto sostenuto in ricorso dalla difesa laddove il riferimento al "toccare" da parte della p.o. avrebbe chiarito la finalità lecita dell'azione, ossia quella di aiutarla a salire sull'auto, tenuto conto del fatto che è la stessa persona offesa, nel medesimo verbale, a precisare che quel gesto venne posto in essere dall'imputato "facendo finta" di aiutarla a salire.

Del resto, come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto integrare la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011 - dep. 28/03/2011, Z., Rv. 249758).

Né, peraltro, ha pregio la tesi che si trattasse di un *gioco*, come sostenuto dall'imputato dinanzi ai giudici territoriali, essendo infatti stato già affermato che l'intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto - per tale intendendosi la costrizione al denudamento e al tocco e palpeggiamento - anche se avvenuta "ioci causa" o con finalità di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609 bis cod. pen.. (Sez. 3, n. 20927 del 04/03/2009 - dep. 19/05/2009, C. e altri, Rv. 244075).

6.2. Nessuna violazione di legge, dunque, è ravvisabile né, tantomeno, alcun vizio motivazionale, da un lato perché, come è noto, il ravvisato travisamento probatorio, per essere configurabile, introdurre nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o omettere la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, decisività nella specie non rilevabile. Dunque, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile

ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (tra le tante: Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 - dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).

Né, peraltro, ha pregio il richiamo alla violazione dell'art. 192, c.p.p. (ciò perché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., sicché non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata: Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018 - dep. 15/11/2018, M, Rv. 274191), né alla violazione presunta del principio dell'ogni oltre ragionevole dubbio, avendo infatti proceduto rigorosamente i giudici di appello a vagliare l'ipotesi ricostruttiva alternativa, ritenendola con motivazione logica destituita di qualsiasi fondamento, così assolvendo all'onere indicato più volte da questa Corte, secondo cui la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018 - dep. 07/03/2019, Esposito, Rv. 275290).

6.3. Né, infine, può tantomeno ritenersi rilevante il rilievo secondo cui i giudici di appello avrebbero tratto la prova della connotazione sessuale dell'atto desumendola dal comportamento complessivamente posto in essere dal reo, attraverso le ripetute allusioni e le esplicite frasi a sfondo sessuale più volte rivolte alle ragazze, muovendo dalla qualificazione come "battuta" che la persona offesa avrebbe attribuito nel verbale di s.i.t.

Rileva, sul punto, il Collegio che tale affermazione dei giudici territoriali sfugga a qualsiasi censura di vizio motivazionale, atteso che nel processo penale vige il principio del libero convincimento del giudice cui è consentito di utilizzare qualsiasi elemento, anche deduttivo, induttivo o presuntivo che, non escluso espressamente dalla legge né dalla logica del sillogismo, abbia in sé l'attitudine a dimostrare l'esistenza di un fatto. Libero convincimento significa libertà nell'acquisizione dei suddetti elementi e libertà di valutarli senza limiti, onde il controllo della Corte suprema resta limitato alle ragioni poste a fondamento della decisione e

all'accertamento che il giudizio sia il risultato logico dell'esame critico degli elementi acquisiti al processo o dallo stesso emergenti.

E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo infatti i giudici territoriali, con procedimento logico deduttivo, attribuito connotazione sessuale al gesto posto in essere dal reo, sia alla luce delle inequivoche dichiarazioni del medesimo, sia valorizzando il contesto in cui tale gesto venne posto in essere, innestandosi in un comportamento tenuto dall'imputato verso le due ragazze che lasciava intendere in maniera esplicita il suo interesse sessuale verso le due stagiste, donde la qualificazione in termini "sessuali" del gesto risulta essere stato logicamente attribuito dai giudici territoriali, in ossequio al principio del libero convincimento, scevro da qualsivoglia vizio.

7. Quanto al secondo motivo, parimenti i giudici di appello attribuiscono piena attendibilità al narrato della ragazza, proprio prendendo in esame il più eclatante degli episodi dalla stessa denunciati, quello del camerino, escludendo che la tesi difensiva potesse essere accolta. Sono, in particolare, gli stessi giudici territoriali che, esaminando il materiale prodotto dall'imputato, costituito dai filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza, giungono alla conclusione, del tutto rispondente al dato processuale, che il fatto avvenne come descritto dalla p.o.

Nella sequenza delle immagini descritta dai giudici territoriali, emerge come l'imputato ebbe a trascinare di forza la ragazza nel camerino, chiudendosi la porta alle sue spalle, si intrattenne al suo interno con la vittima per circa 6 secondi – tempo agevolmente desumibile dalla durata riprodotta sul fotogramma: 11.44.22, momento in cui la porta si chiude alle spalle dell'imputato, 11.44.28 momento in cui l'imputato esce dal camerino seguito dalla p.o. – tempo reputato dalla Corte, con motivazione del tutto logica, sufficiente per porre in atto l'aggressione sessuale, alla quale il confinamento nel camerino della vittima era finalizzato. La ragazza aveva quindi reagito prontamente, urlando, così costringendo l'imputato a interrompere la sua condotta, situazione questa che viene ad essere peraltro compiutamente descritta anche nel verbale di s.i.t. della K [] che aveva riferito di aver sentito urlare la M [] (ciò che rende quindi del tutto irrilevante l'obiezione difensiva secondo cui l'urlo non poteva essere stato percepito perché le immagini non hanno il sonoro), ciò che consentiva di affermare alla Corte d'appello che la visione delle immagini corroborava la attendibilità della p.o.

7.1. Ancora una volta, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono in realtà il "disenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali

svolta dal giudice di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745).

E, sul punto, attraverso l'asserito travisamento probatorio, il ricorrente, oltre che ad essere smentito dalla ricostruzione puntuale offerta dalla sentenza d'appello, più che prospettare un reale vizio motivazionale della sentenza, costruisce la censura alla sentenza d'appello chiedendo a questa Corte di scegliere quale delle due versioni, quella difensiva o quella seguita dalla sentenza, fosse quella più convincente, operazione inibita davanti al giudice di legittimità. Deve, infatti, essere ancora una volta ribadito che il giudizio di Cassazione non è configurato come terzo grado di giurisdizione di merito, ma ha precisi limiti, legati alla ordinaria funzione di giudice della legittimità della Corte di Cassazione, che esclude il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa e consente solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo) cui il giudice di merito sia pervenuto attraverso l'esame delle risultanze processuali, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono dunque sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di mancanza o contraddittorietà di motivazione soltanto perché contrari all'assunto del ricorrente il quale prospetti una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti. Le doglianze su tali accertamenti non rientrano, perciò, tra quelle ammissibili in sede di ricorso per Cassazione, cui non sono soggette se non per un controllo estrinseco sulla congruità e logicità della motivazione, giacché al di fuori dei casi espressamente previsti il giudizio di Cassazione non è configurato come un terzo grado di giurisdizione di merito.

8. Non sfugge al giudizio di inammissibilità nemmeno il terzo motivo, valutabile unitamente al quarto, attesa l'omogeneità sostanziale dei profili di doglianza mossi e l'intima connessione delle censure svolte.

Ed invero, sul punto, la Corte d'appello esclude che il reato di cui all'art. 660, c.p. assorba i due reati di violenza sessuale contestati ai capi a) e b) della rubrica, non consistendo il primo nelle "molestie sessuali" autonomamente contestati nei predetti capi, bensì nelle battute a sfondo sessuale, nonché nelle domande ugualmente attinenti alla sfera sessuale delle persone offese, che, in maniera all'evidenza molesta, il reo rivolgeva alle due giovani stagiste.

8.1. Orbene, anzitutto, non ha pregio la censura del terzo motivo, laddove ritiene che le condotte del reo fossero prive di quei connotati di disturbo e molestia tipici della norma contravvenzionale, laddove si consideri che il rivolgere, con insistenza, battute a sfondo sessuale o domande, altrettanto insistenti, volte a carpire aspetti della vita intima delle due ragazze (del tipo "che taglia di reggiseno avete" o "avete scopato"), indubbiamente integra la fattispecie contestata. E' stato infatti già affermato che il reato di molestie (nella specie, telefoniche) commesso assillando la parte lesa con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa non è escluso dal fatto che l'interlocutore (nel caso di specie, una donna) assuma con il molestatore, al fine di raccogliere elementi utili per individuare l'autore delle telefonate, un tono confidenziale rivolgendogli del tu e consentendo a questi di fare altrettanto poiché tale comportamento non può essere interpretato come di acquiescenza o comunque attenuare nell'autore delle molestie la consapevolezza della illiceità della propria condotta (Sez. 5, n. 512 del 11/12/1996 - dep. 25/01/1997, P.C. in proc. Gatti, Rv. 206831).

8.2. Quanto, poi, alle doglianze svolte con il quarto motivo, è del tutto corretto quanto specificato dalla Corte d'appello laddove esclude che i fatti contestati ai capi a) e b), non potessero essere ricondotti alla violazione contravvenzionale, atteso che i fatti descritti (toccamento o palpeggiamento che dir si voglia, posto in essere ai danni della vittima del reato sub a), palpeggiamento dei glutei, dall'interno coscia sino all'inguine, sempre con insidiosa rapidità posti in essere ai danni dell'altra vittima del reato sub b), ivi inclusa la condotta posta in essere in occasione dell'episodio del camerino) integrassero appieno il delitto di cui all'art. 609-bis, c.p.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell'affermare che integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel tocco non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale (Sez. 3, n. 27042 del 12/05/2010 - dep. 13/07/2010, S.J., Rv.

248064, che, in motivazione, ha precisato che se dalle espressioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze del caso).

La circostanza, poi, che la Corte d'appello nel riferirsi ai fatti di cui ai capi a) e b) li qualifichi "molestie sessuali" non comporta certo alcuna contraddittorietà né illogicità della motivazione della sentenza, essendosi all'evidenza trattato solo di una qualificazione atecnica della condotta descritta ai capi a) e b) che, per ragioni di sinteticità, il giudice di appello ha definito come "molestie", come del resto si desume dalla chiara differenziazione, sul piano, giuridico dallo stesso operata laddove ha respinto la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti contestati ai capi a) e b) come molestia al fine di un loro assorbimento nel capo d).

9. Resta, infine, da esaminare la censura sul trattamento sanzionatorio che, a giudizio del Collegio, non sfugge al giudizio di inammissibilità.

9.1. Ed invero, quanto al diniego delle invocate attenuanti generiche, i giudici territoriali non valutano soltanto – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – la mancanza di ogni manifestazione di resipiscenza, ma esprimono un giudizio negativo fondato anche sulla reiterazione delle condotte del reo in danno delle due ragazze, senza nemmeno valorizzare, come pure avrebbe potuto, il precedente specifico, solo perché risalente nel tempo. Sul punto non va infatti dimenticato che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737), il che è quanto avvenuto nel caso in esame.

9.2. Quanto alla misura della pena, poi, i giudici di appello premettono che la pena inflitta dal primo giudice appariva del tutto congrua e rispettosa dei criteri di cui all'art. 133, c.p., attestandosi poco oltre il minimo edittale quanto alla pena base, giustificandone il minimo scarto rispetto al minimo edittale in considerazione dell'intensità del dolo manifestato dal reo e dalla mancanza di successive manifestazioni di resipiscenza.

Orbene, anche in relazione a tale profilo, la motivazione non merita censura, dovendosi qui ribadire che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una

specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Peraltro, il richiamo all'intensità del dolo e alla mancanza di resipiscenza appare del tutto logico, da un lato, quanto al primo profilo, in considerazione del complessivo comportamento posto in essere dal reo nei confronti delle due ragazze e dall'approfittamento della situazione in cui egli si trovava quale titolare dell'esercizio in cui le vittime svolgevano il periodo di *stage* obbligatorio nell'ambito del loro percorso scolastico; dall'altro, quanto alla mancanza di resipiscenza, non potendosi certamente valorizzare l'intervenuto pagamento delle provvisionali da parte dell'imputato, trattandosi, all'evidenza di comportamento non spontaneo, ma conseguente ad una statuizione giurisdizionale, ciò che collide con il requisito della resipiscenza, che presuppone un'autonoma e non indotta rimeditazione da parte del reo del proprio comportamento, da cui traspaia il volontario e consapevole pentimento per l'azione commessa.

Ciò che non si ravvisa, all'evidenza, nel caso in esame.

10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

11. La natura del reato contestato determina *ex lege* l'oscuramento dei dati.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 15 novembre 2019

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Vito Di Nicola



IL CANCELLIERE ESPERTO

Luciana Martini



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Il Presidente
Vito Di Nicola

